

denza di motivi di gravame con cui solo formalmente viene denunciata una carenza di motivazione, ma che in realtà consistono in osservazioni, riguardanti il contenuto delle dichiarazioni rese dai testi escussi, e che propongono una rivalutazione in chiave diversa dalle risultanze di merito.

Vengono infatti svolte considerazioni, per altro alquanto generiche, che, in quanto strettamente attinenti alla valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere prospettate in questa sede.

Questa Corte ha reiteratamente affermato in proposito che la mancanza e la illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti, effettuata dal giudice di merito, una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (v. Cass., Sez. Un., sent. n. 16 del 22/10/1996, Di Francesco; e, negli stesi termini, Sez. Un., sent. n. 12 del 31/5/2000, Jakani ecc.).

Relativamente alla scelta della pena detentiva in luogo di quella pecuniaria e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non è affatto vero che la Corte territoriale non ha dato risposta alle doglianze formulate in sede di appello.

Intanto, da un'attenta lettura dei motivi di appello si evince che l'imputata ebbe a chiedere in via subordinata e in maniera generica l'applicazione di una semplice sanzione pecuniaria, previa concessione delle attenuanti generiche, per cui non vi era un obbligo specifico per la Corte di appello di dare una risposta articolata a tale sintetica richiesta.

In ogni caso, i giudici di seconda istanza, nel confermare la pronuncia di colpevolezza dell'imputata, ritennero di dover ribadire il trattamento sanzionatorio scelto dal primo giudice, ivi compreso il diniego delle attenuanti generiche, in considerazione della futile temerarietà del gesto (che in effetti avrebbe potuto avere delle conseguenze dannose non indifferenti), richiamandosi, a tal proposito, alle valutazioni svolte dal detto giudice, il quale aveva fatto riferimento alla gravità del fatto, desumibile dalle modalità dell'azione e dalla inutilità dei motivi che determinarono il gesto inconsulto, e all'atteggiamento psicologico dell'imputata, spinta ad agire da un certo fervore giovanile, oltre che da una buona dose di evidente incoscienza.

Si tratta di una motivazione, richiamatesi per relazione a quella contenuta nella sentenza di primo grado, che da piena contezza delle ragioni per le quali si ritenne opportuno optare per la pena detentiva, sia pure con il temperamento della sospensione condizionale della pena; scelta che, in quanto opportunamente e adeguatamente spiegata, si sottrae a qualsiasi censura in sede di legittimità.

Ne è ravvisabile alcuna contraddizione nell'aver, da un canto, negato le attenuanti generiche e, dall'altro, con-

cesso il beneficio della sospensione condizionale, dal momento che la prima statuizione ha riguardo alla condotta pregressa dell'imputata, mentre la seconda riguarda essenzialmente la prognosi, proiettata ad un maggiore senso di responsabilità.

Per quanto riguarda, infine, la lamentata omissione della notifica della sentenza contumaciale al difensore di ufficio anziché a quello di fiducia, ve precisato che, a norma del secondo comma dell'art. 548 c.p.p., lo avviso di deposito della sentenza (non la sentenza) va notificato alla parti private e a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della stesa, soltanto nel caso in cui la sentenza non venga depositata entro i termini di cui all'art. 544, commi 2 e 3, e cioè entro il quindicesimo giorno o il diverso termine indicato dal giudice; laddove nella specie la sentenza è stata depositata lo stesso giorno della pronuncia e il difensore dell'imputata risultava, in tale momento, il difensore d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia, non presentatosi.

La notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'imputata contumace è, poi, del tutto superflua e l'omissione di tale formalità non produce alcuna nullità allorché, come nel caso di specie, l'imputato abbia regolarmente presentato nei termini idonea impugnazione, essendo l'eventuale nullità sanata per essersi l'interessato avvalso della facoltà al cui esercizio l'atto (e cioè l'impugnazione) era preordinato (art. 183 c.p.p.). La stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso, in difformità delle conclusioni formulate dal Procuratore Generale, deve essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 28 aprile 2004.

Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2004.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA

Il piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione 2005-2007, redatto dal CNIPA sulla base delle proposte di 21 amministrazioni centrali dello Stato e di 13 enti pubblici non economici, costituisce un importante tassello per la realizzazione del programma di digitalizzazione ed ammodernamento dei Ministeri, delle altre amministrazioni centrali, degli Enti pubblici non economici.

Il fabbisogno finanziario stimato per la realizzazione delle attività pianificate dalle Amministrazioni centrali dello Stato assomma a oltre 6,1 miliardi di euro nel triennio, di cui quasi 2,5 miliardi di euro per il 2005. Per gli enti pubblici non economici il fabbisogno assomma a oltre 1,2 miliardi di euro nel triennio, di cui circa 500 milioni nel 2005.

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/pa_piano_informatica/index.html